

Organizzazione

AGRICOLA PARAELIOS S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

Art. 12 Legge n. 9/2013

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/02/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	



PARTE SPECIALE – SEZ. T – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

MOGC-SPE-20

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

20	Sezione T: Responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva
20.1	<i>Introduzione e funzione della responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva</i>
20.2	<i>Criteri per la definizione della responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva</i>
20.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
20.3.1	<i>Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (Art. 440 c.p.)</i>
20.3.2	<i>Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (Art. 442 c.p.)</i>
20.3.3	<i>Commercio di sostanze alimentari nocive (Art. 444-ter c.p.)</i>
20.3.4	<i>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.)</i>
20.3.5	<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)</i>
20.3.6	<i>Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)</i>
20.3.7	<i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)</i>
20.3.8	<i>Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (Art.517 c.p.)</i>
20.3.9	<i>Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art 517- quater c.p.)</i>
20.4	<i>Le attività sensibili relative alle responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva</i>
20.5	<i>Organi e funzioni coinvolte</i>
20.6	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
20.7	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
20.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>



PARTE SPECIALE – SEZ. T – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

MOGC-SPE-20

20.1 Introduzione e funzione della responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva

La Legge n. 9/2013 ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs.n.231/2001 a nuove fattispecie di reato, esclusivamente per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

20.2 Criteri per la definizione della responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva

Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del Codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

- Che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
- Sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

PARTE SPECIALE – SEZ. T – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

MOGC-SPE-20

20.3 Le fattispecie di reato richiamate dall'Art. 12 L n.9/2013

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

L'azienda adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati introdotti dall'Art.12 L n.9/2013 in tema di responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva

Detto articolo prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti che commettano nel loro interesse o a loro vantaggio i reati previsti dall'Art. 12 della L. n. 9/2013

PARTE SPECIALE – SEZ. T – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

MOGC-SPE-20

20.3.1 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (Art. 440 c.p.)

Commette il reato in oggetto chiunque altera la struttura originale di un alimento mediante sostituzione di elementi propri dell'alimento con altri estranei lasciando loro l'apparenza originaria o forma ex novo un alimento con l'apparenza della genuinità in quanto prodotto con sostanze diverse, per qualità o quantità, da quelle che normalmente concorrono a formarlo

L'alimento adulterato o contraffatto non si distingue da quello genuino se non tramite analisi chimico-fisiche. Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

20.3.2 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (Art. 442 c.p.)

A differenza dell'articolo 440 c.p. commette reato chi detiene e pone in commercio sostanze destinate all'alimentazione adulterate o contraffatte da chi ha commesso il precedente reato

Chiunque, senza essere concorso nei reati previsti dai tre punti precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

20.3.3 Commercio di sostanze alimentari nocive (Art. 444-ter c.p.)

Il reato è commesso quando si detengono o si pongono in vendita sostanze destinate all'alimentazione, di conseguenza vi rientra anche l'acqua, che non sono state modificate nella loro essenza o create con una composizione diversa, ma semplicemente per ragioni di conservazione si sono guastate, decomposte o rovinate.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.



PARTE SPECIALE – SEZ. T – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

MOGC-SPE-20

20.3.4 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.)

A differenza dell'articolo 474 c.p. tale ipotesi di reato non riguarda i prodotti ma l'alterazione e contraffazione dei marchi e segni distintivi o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali nazionali ed esteri

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

20.3.5 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque introduce nel territorio dello Stato, prodotti industriali con la integrale riproduzione in tutta la sua configurazione di un marchio o segno distintivo, o alterati quando la riproduzione è parziale, ma confondibile col marchio o segno originale

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'Art. 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

PARTE SPECIALE – SEZ. T – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

MOGC-SPE-20

20.3.6 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103"

L'interesse tutelato dall'articolo 515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceva cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto

Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'articolo 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- Consegna di una cosa mobile per un'altra (aliud pro alio)
- Consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione)

È stato ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'articolo 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci

PARTE SPECIALE – SEZ. T – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

MOGC-SPE-20

20.3.7 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032"

20.3.8 Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro"

La norma si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli Artt. 473-474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'articolo 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per <segno distintivo> deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo

È comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto

PARTE SPECIALE – SEZ. T – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

MOGC-SPE-20

20.3.9 Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art 517- quater c.p.)

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte”

20.4 Le attività sensibili relative alle responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva

La società, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare

In merito alle fattispecie criminose di cui agli Artt. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) si ritiene che il rischio non sia configurabile nell'attività aziendale in quanto:

- Non vi è sviluppo di nuovi prodotti
- Non vi è ideazione di modello
- Non vi è utilizzo di forme pubblicitarie e di marketing

In merito alle fattispecie delittuose di cui agli articoli 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), si ritiene che □ non sussista alcun rischio stante la diversa attività aziendale

PARTE SPECIALE – SEZ. T – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

MOGC-SPE-20

20.5 Organi e funzioni coinvolte

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Comunicazioni all'esterno
- Gestione dei rapporti con le proprie associazioni
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Negoziazione di strumenti finanziari
- Rapporti commerciali con i grandi clienti

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

Funzioni coinvolte

- **Direzione Gestione Finanziaria**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo della gestione delle operazioni finanziarie e controllo su di esse anche con riferimento alle operazioni di carattere internazionale
- **Servizio Acquisti e Gestione Immobili**
I profili di rischio per queste funzioni riguardano la gestione dei rapporti con i fornitori ed il monitoraggio su appalti, e contratti commerciali
- **Consiglio di amministrazione e, in particolare, amministratori con funzioni esecutive**
I profili di rischio attengono anzitutto alle comunicazioni al pubblico, ed alle operazioni rilevanti per lo stesso, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelle che possono avere influenza sul prezzo di strumenti finanziari, nonché le attività relative ad operazioni su strumenti finanziari
- **Ufficio Compliance**
L'attività svolta da questa funzione si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni rilevanti in ambito sia commerciale che finanziario ottenute durante lo svolgimento dei propri compiti di controllo
- **Servizio Rischi e Controlli Permanenti**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per lo stesso, acquisite in virtù dell'esercizio della funzione di controllo sulle attività svolte dalla azienda
- **Servizio Audit**
Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di colpa in vigilando, consistente nel mancato o non corretto controllo sulle attività svolte dall'azienda, sulle operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per il pubblico, come ad esempio quelle relative agli strumenti finanziari

PARTE SPECIALE – SEZ. T – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

MOGC-SPE-20

20.6 Principi e norme generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti la promozione dei prodotti, incluse in particolar modo le attività di marketing, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza che vede coinvolta la divisione Servizi, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti i Consulenti/Partner dell'azienda, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/Partner della società di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente parte speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne
2. Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo (inclusi nomi a dominio), che gli stessi non siano già stati registrati, sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario
- Ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza
- Non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e per il quale non è stata concessa regolare licenza
- Non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende
- Non porre in essere campagne marketing (incluse le campagne online, la realizzazione di brochure o di opuscoli) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi; informare le agenzie che si occupano delle campagne
- Marketing per conto dell'azienda del divieto di utilizzare in dette campagne nomi o marchi di terzi senza una regolare licenza autorizzazione;
- Non utilizzare informazioni e processi che siano oggetto di diritti di privativa di terzi, in particolare nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza

PARTE SPECIALE – SEZ. T – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

MOGC-SPE-20

20.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno
- Coordinarsi con le funzioni preposte, anche di gruppo, prima di procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi (inclusi i nomi a dominio)
- Verifica della titolarità, anche tramite le funzioni a ciò preposte a livello di gruppo, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza
- Nell'ambito dell'attività di consulenza non utilizzare e divulgare informazioni inerenti processi specifici di terzi, ovvero replicare o utilizzare processi, che siano oggetto di diritti di privativa di terzi
- Prima di porre in essere campagne marketing, assicurarsi che le funzioni preposte all'interno della società, qualora la campagna sia sviluppata internamente dall'azienda, ovvero le agenzie che si occupano per conto di essa delle citate campagne, abbiano compiuto le necessarie verifiche che il materiale utilizzato per dette campagne non violi i diritti di proprietà industriale di terzi

20.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante